

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE CONFORMITA' IMPIANTI TERMICI

Premessa:

Nel delegare a ditte competenti la manutenzione dei propri impianti termici, il proprietario deve sempre tener presente che **è suo dovere** adottare le **misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti** delle apparecchiature installate.



IMPORTANTE!

Definizione ai sensi del D.Lgs. 192/2005

"impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di *climatizzazione invernale o estiva degli ambienti*, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali:

stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, **se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW**. Non sono considerati impianti termici i **sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria** al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Normativa di riferimento:	Punti salienti:	Valutazione (C=Conforme, NC=Non Conforme, NA=Non Applicabile):
DPR 74/2013	L'installazione di un nuovo impianto termico va effettuata da: impresa qualificata ai sensi del DM 37/08, e iscritta al registro nazionale F-gas se si tratta di impianto contenente F-gas (gas fluorurati ad effetto serra). In quest'ultimo caso si può controllare personalmente l'iscrizione sia dell'impresa che delle singole persone dal sito: http://www.fgas.it/ (sezione: registro → consultazione)	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA
DPR 74/2013	Tale impresa deve rilasciare al committente a fine lavori: - dichiarazione di conformità sui materiali, componenti e macchine inseriti nell'impianto (con relazione contenente la tipologia di materiali impiegati e progetto), - l'impresa deve depositare dichiarazione di conformità e progetto entro 30 giorni dalla conclusione lavori allo sportello unico per l'edilizia del comune. Gli impianti termici devono essere muniti di libretto d'uso e manutenzione e soggetti alle manutenzioni/controlli periodici, da riportare in tale libretto. Si ricorda che, ai sensi dell'art.4, dal 15 ottobre 2014 i libretti devono essere stati sostituiti dai nuovi "Libretti di impianto per la climatizzazione" conformi al modello approvato dalla Regione del Veneto.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA
DPR 74/2013	Dev'essere nominato il terzo responsabile dell'impianto termico: trattasi di impresa delegata dal responsabile dell'impianto ad assumere responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, adozione misure necessarie, contenimento consumi energetici. Dev'essere un'impresa abilitata ai sensi del DM 37/08 (art.1 c.2 lett.c, -lett. e per impianti contenenti gas-). Il terzo responsabile deve informare la provincia della delega ricevuta, dell'eventuale revoca, della decadenza.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA
D.Lgs. 152/2006	Ai sensi art. 287 D.Lgs. 152/06 il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a a 200.000 Kcal/h (232 kW) deve essere munito di un patentino di abilitazione, di due tipologie: • patentino di 1°grado: impianti termici per i quali è richiesto certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto n. 824 del 1927; • patentino di 2°grado: per tutti gli altri impianti	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA
D.Lgs. 152/2006	Per impianti termici con Potenza superiore a 350 kW il terzo responsabile dev'essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001, o in alternativa della qualificazione SOA nelle categorie OG11 o OS28.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA
DM 01/12/1975	Per nuova installazione/modifiche/sostituzioni di impianti di riscaldamento ad acqua calda con P>35 kW è necessaria denuncia all'INAIL competente per zona con richiesta di esame preventivo di progetto (obbligo dell'installatore, tranne che si tratti di incidenti o gravi avarie). A seguito esito favorevole, va presentata richiesta effettuazione prima verifica omologativa sull'impianto. L'INAIL comunica l'esito al richiedente e rilascia libretto matricolare. Ogni 5 anni per imp. con potenza>100000kcal/h (116 kW) deve essere verificato da ARPA lo stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA

DPR 74/2013	<ul style="list-style-type: none"> Controllo valori massimi temperatura ambiente invernale ed estiva: <u>Riscaldamento invernale:</u> 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici <u>Climatizzazione estiva:</u> 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici Esposizione tabella descrittiva per ogni impianto termico 				<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA
DPR 74/2013	<p>ai sensi dell'art. 8, devono essere compilati i rapporti di efficienza energetica in occasione di interventi di controllo e manutenzione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> impianti di <u>climatizzazione invernale</u> con <u>Potenza termica utile nominale > 10kW</u>; impianti di <u>climatizzazione estiva</u> con <u>Potenza termica utile nominale > 12kW</u>. <p>Con la periodicità indicata all'Allegato A del D.P.R. 74/2013, il Rapporto di controllo di efficienza energetica, entro 30 giorni dalla data del suo rilascio, deve essere trasmesso per via telematica ed a cura dell'installatore, del manutentore o del Terzo responsabile, al Catasto Regionale degli Impianti Termici per la Climatizzazione (CIRCE), <u>attivo dal 01/01/2015</u>.</p> <p>Si veda prospetto riassuntivo sotto riportato:</p>				<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA
	Tipologia impianto:	Alimentazione	Pot.termica (kW)	cadenza controlli eff.en. (anni)	Rapp. di efficienza energetica
impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10<P≤100 P≥100	2 1	tipo 1 tipo 1	
impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10<P≤100 P≥100	4 2	tipo 1 tipo 1	
impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frig. e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento	12<P<100 P≥100	4 2	tipo 2 tipo 2	
impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P≥12	4	tipo 2	
impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia elettrica	P≥12	2	tipo 2	
impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P>10	4	tipo 3	
impianti cogenerativi	Microgenerazione	PEL<50	4	tipo 4	
impianti cogenerativi	Unità cogenerative	PEL 50	2	tipo 4	
	<p>Il rendimento di combustione deve sempre essere superiore ai valori limite dell'Alleg. B al DPR 74/13:</p> <ul style="list-style-type: none"> i <u>generatori di calore con rendimento inferiore vanno sostituiti entro 180 giorni e sono comunque esclusi dalla produzione in continuo</u>. Per le <u>macchine frigorifere e pompe di calore, se i valori di efficienza energetica sono inferiori del 15% rispetto ai valori di collaudo, vanno riportati alla situazione iniziale con una tolleranza del 5%</u>. <p>Per impianti termici alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. 28/11, non si applica obbligo controllo eff.energetica, ma resta l'obbligo di compilazione del libretto.</p>				<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA

Se tra gli impianti sono presenti **apparecchiature di condizionamento e/o impianti antincendio CONTENENTI SOSTANZE LESIVE PER L'OZONO**, compilare la seguente check-list:

Riferimento normativo principale:	Punti salienti:			Valutazione (C=Conforme, NC=Non Conforme, NA=Non Applicabile):
DPR 147/2006	controllo delle perdite almeno:	quantità:	ricontrollo a seguito riparazione perdita (riparaz. da fare entro 14 gg dal rilevamento)	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA
	ogni 12 mesi	per quantità ≥ 3 kg e < 30 kg	entro 1 mese	
	ogni 6 mesi	per quantità ≥ 30 kg e < 300 kg	entro 1 mese	
	ogni 3 mesi	per quantità ≥ 300 kg	entro 1 mese	
	nessun controllo	impianti con meno di 3 kg di gas, e impianti ermeticam. sigillati con meno di 6 kg		
- Requisiti imprese: imprese abilitate ai sensi del DM n.37 del 2008 - Nessuna comunicazione prevista per questi tipi di impianti				

Promemoria documenti necessari per ciascun impianto termico contenente sostanze lesive dell'ozono, a seconda della tipologia:

Potenza termica e quantità gas	Libretto d'impianto DPR 74/2013	Rapporto di efficienza energetica	Libretto d'impianto d'ozono
P<12 kW e quantità gas < 3 kg	sì	no	no
P<12 kW e quantità gas > 3 kg	sì	no	sì
P>12 kW e quantità gas < 3 kg	sì	sì	no
P>12 kW e quantità gas > 3 kg	sì	sì	sì

Se tra gli impianti sono presenti **apparecchiature di condizionamento e/o impianti antincendio CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA (F-GAS)**, compilare la seguente check-list:

Riferimento normativo principale:	Punti salienti:			Valutazione (C=Conforme, NC=Non Conforme, NA=Non Applicabile):
DPR 43/2012	controllo delle perdite almeno:	dal 1/1/17 (il nuovo Regolamento sostituisce le soglie es.: da 3 kg—> a 5 tonnellate di CO ₂ -equivalente)	ricontrollo a seguito riparazione perdita	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA
	ogni 12 mesi	per CO ₂ equival ≥ 5 t e < 50 t	temporalità raddoppiate se è installato un sistema rilevamento perdite	
	ogni 6 mesi	per CO ₂ equival ≥ 50 t e < 500 t		
	ogni 3 mesi	per CO ₂ equival ≥ 500 t		
	nessun controllo	impianti con meno di 5 ton di CO ₂ eq (meno di 10 se ermeticamente sigillati)		
- Requisiti imprese: imprese abilitate ai sensi del DM n.37 del 2008 - Vanno comunicate al Ministero dell'Ambiente le quantità di gas fluorurati immessi in atmosfera nell'anno precedente entro il 31 maggio di ogni anno (per quantità di gas ≥ 5 ton CO ₂ -eq (≥ 10 ton CO ₂ se ermeticamente sigillato) / ≥ 3 kg (6 kg se ermeticamente sig.) FINO AL 31/12/16)				

Promemoria documenti necessari per ciascun impianto termico contenente f-gas, a seconda della tipologia:

Potenza termica e quantità gas	Libretto d'impianto DPR 74/2013	Rapporto di efficienza energetica	Registro apparecchiatura
P<12 kW e quantità gas < 5 t CO ₂ equiv.	sì	no	no
P<12 kW e quantità gas > 5 t CO ₂ equiv.	sì	no	sì
P>12 kW e quantità gas < 5 t CO ₂ equiv.	sì	sì	no
P>12 kW e quantità gas > 5 t CO ₂ equiv.	sì	sì	sì

Obblighi dell'operatore secondo il Regolamento 517/2014 (in vigore dal 1/1/15):

Applicazioni considerate:					Valutazione (C=Conforme, NC=Non Conforme, NA=Non Applicabile):	
a) Apparecchiature fisse di refrigerazione b) Apparecchiature fisse di condizionamento dell'aria c) Pompe di calore fisse d) Apparecchiature fisse di protezione antincendio e) Celle frigorifere di autocarri (>3,5 t) e rimorchi frigorifero f) Commutatori elettrici g) Cicli Rankine a fluido organico						
Quantità contenuta → Obblighi ↓	FINO AL 31/12/2016: < 3 kg (< 6kg se ermeticamente sigillato)	Dal 1/1/17 < 5 ton CO ₂ -eq (< 10 ton CO ₂ se ermeticamente sigillato)	≥ 5 ton CO ₂ -eq (≥ 10 ton CO ₂ se ermeticamente sigillato) / ≥ 3 kg (6 kg se ermeticamente sig.) FINO AL 31/12/16	≥ 50 ton CO ₂ -eq	≥ 500 ton CO ₂ -eq	A seconda dei casi in cui si rientra valutare: <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA
Controlli delle perdite	Nessun obbligo	Almeno ogni 12 mesi (24 se presente sistema rilevam. perdite)	Almeno ogni 6 mesi (12 se presente sist. rilevam. perdite)	Almeno ogni 3 mesi (6 se presente sist. rilevam. perdite)		
Controllo entro 1 mese dalla riparazione	Nessun obbligo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio		
Presenza di sistema rilevamento delle perdite	Nessun obbligo	Nessun obbligo	Nessun obbligo	Obbligatorio (per f) e g) dal 1/1/17; per e) nessun obbligo)		
Controllo del sistema di rilevamento perdite	Almeno ogni 12 mesi, se presente. Per f) ogni 6 anni, per e) nessun obbligo previsto					
Tenuta di un registro	Nessun obbligo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio		
Recupero di gas	Sempre obbligatorio per a), b), c), d), e), f). Per g) il recupero deve essere fatto da persone qualificate se è fattibile sul piano tecnico e non comporta costi sproporzionati					